

Rep.

STAZIONE APPALTANTE DI SELVINO

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI SELVINO

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,
presso il Comune di Selvino

Avanti a me

Segretario del Comune di Selvino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-
amministrativa, nell'interesse del comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i
signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1), nato a il,
domiciliato per la carica in, Via, Dirigente ...
del COMUNE DI SELVINO (nel prosieguo, "COMUNE"), il quale interviene al
presente atto in nome e per conto del COMUNE stesso, autorizzato a rappresentarlo
ai sensi dell'Art. ... del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e dell'Art. del
vigente Statuto del COMUNE di con sede in n.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.;

2), nato a il,
domiciliato per la carica in, Via, il quale interviene al

presente atto in rappresentanza di AMIAS Servizi SRL ("AMIAS"), con sede in ... ,
Via ..., avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ..., nella sua qualità di
....., munito dei necessari poteri.

PREMESSO CHE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

2. Il presente Contratto fa riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.... del..., agli atti ... di ... n ... del..., alla Deliberazione di Assemblea di AMIAS n... del

3. In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di AMIAS, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione della sosta a raso a pagamento che ad AMIAS è affidataria in house providing.

4. AMIAS si impegna all'applicazione dei principi generali cui si il presente Contratto di Servizio fa riferimento, il quale potrà essere eventualmente modificato ed integrato con gli atti degli organi competenti del Comune e della Società; la Società si impegna al futuro svolgimento della gestione di altri posti a raso a pagamento rispetto a quelli di cui all'Allegato 2;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE ed AMIAS con riguardo alla concessione in house providing della gestione della sosta a raso a pagamento, per la quale il COMUNE garantisce ad AMIAS la qualifica di unico concessionario.

2. All'atto della sottoscrizione del presente contratto i posti a raso affidati sono quelli in Allegato 2.

Art. 3 – Durata e penali

1. L'affidamento della gestione in capo ad AMIAS decorre dal

2. La scadenza del presente Contratto è di dieci anni dalla data di cui al precedente comma 1.

3. Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta.

Art. 4 – Tariffe degli utenti

1. AMIAS iscrive tra i propri ricavi le tariffe pagate dagli utenti, derivanti dall'occupazione degli stalli.

2. Le sanzioni irrogate agli utenti per mancato pagamento della tariffa di sosta sono incassate direttamente dal Comune, che le iscrive tra le proprie correnti.

3. All'atto della sottoscrizione del presente contratto, per la gestione della sosta a pagamento le tariffe e le condizioni da applicarsi agli utenti del servizio sono quelle in Allegato 1.

4. In corso di affidamento, per la gestione della sosta a pagamento, eventuali variazioni delle tariffe e delle condizioni da applicarsi agli utenti del servizio, nonché di variazione del numero degli stalli e relativa collocazione, sono oggetto di proposta da parte di AMIAS al Comune, anche ai fini del raggiungimento degli equilibri economico –

finanziari della gestione da parte della stessa AMIAS. Il comune si impegna ad accogliere, modificare o rigettare la proposta con deliberazione espressa.

5. Il Comune potrà disporre di successiva variazione integrativa o diminutiva delle aree stesse, previa deliberazione di Giunta comunale da notificarsi al Gestore a mezzo Pec almeno 60 giorni prima della decorrenza della variazione stessa. Le eventuali successive deliberazioni di variazione dell'Ente affidante dovranno comunque garantire il permanere degli equilibri economici e finanziari del servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. AMIAS è il soggetto affidatario della gestione secondo i principi, i termini, le condizioni e le altre modalità riportate nel presente Contratto e negli allegati, e negli atti emanati in attuazione di questo.

Il servizio comprende la gestione delle aree comunali destinate alla sosta a pagamento ed in particolare:

- Installazione dei parcometri in numero 15, la cui tecnologia sarà scelta dal concessionario, entro 90 giorni dall'efficacia del contratto;
- la gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso;
- acquisto, installazione e manutenzione programmata e a seguito di usura o danneggiamento della segnaletica stradale relativa agli stalli regolamentati.
In particolare acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree oggetto di affidamento;
- la manutenzione ordinaria e programmata dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento (parcometri), nonché l'acquisto e installazione di nuovi parcometri in caso di necessità;

• predisposizione di strumenti di esazione alternativi (tipo applicazioni smartphone).

• garantire, all'interno del perimetro delle aree di sosta di affidamento, l'accessibilità e la chiara individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione attraverso la segnaletica, nonché la possibilità per l'utenza di fruire della sosta in maniera conforme;

• l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi della Legge 127/97. L'Affidatario dovrà garantire, all'interno delle aree di affidamento, la piena usabilità degli spazi di sosta ed un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento;

• la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice civile, di tutti i seguenti beni afferenti al demanio o al patrimonio comunale o appartenenti a soggetti diversi dal Comune ma ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito delle competenze gestionali del Comune medesimo:

- aree di parcheggio;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale.

Le aree di sosta affidate in gestione sono quelle di cui allegato 1 del presente contratto.

2. AMIAS gestisce il rapporto con l'utenza finale garantendo la diversificazione degli strumenti di pagamento per la tariffa del servizio, come previsto dalla Carta dei Servizi.

3. AMIAS mette a disposizione, senza costi (per utenze, per pulizie ecc), un locale di

proprietà comunale già affittato ad AMIAS stessa, dotato di collegamenti elettrici, wifi, internet, telefonici, adeguato alle esigenze di ricevimento degli utenti da parte di AMIAS, secondo gli orari di apertura dello sportello aziendale.

4. AMIAS assume piena responsabilità della corretta effettuazione del servizio e della rendicontazione tecnico-contabile.

5. Le responsabilità di AMIAS, che debbono intendersi estese anche nei confronti dei terzi, sono in ogni caso globalmente riferite ai servizi alla stessa affidati.

6. AMIAS ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro, e nei regolamenti in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

7. AMIAS, nell'ambito dello svolgimento della gestione ad essa affidata, comunica tempestivamente al COMUNE le necessità di intervento che siano al di fuori delle proprie competenze.

8. AMIAS si impegna a proporre al COMUNE entro quattro mesi dell'affidamento e comunque prima dell'avvio della gestione, a fini di approvazione, la Carta dei Servizi.

9. AMIAS svolge il servizio affidato secondo autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia ed economicità, anche mediante appalti a terzi e secondo forme comunque previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei canoni dell'in house providing.

10. Il presente contratto non può essere trasferito dalla Società a terzi, anche parzialmente, e non è praticabile l'affitto del ramo di azienda afferente al servizio in oggetto o la subconcessione.

12. AMIAS conduce una customer satisfaction ogni tre anni, utilizzando anche gli

strumenti informatici e di comunicazione del Comune di Selvino.

13. I costi di esercizio sostenuti per la gestione sono di esclusiva pertinenza ed a carico di AMIAS.

14. Nella gestione delle aree soggette a pagamento AMIAS dovrà tener conto degli indicatori di qualità proposti all'allegato 3.

15. AMIAS si atterrà a quanto previsto nel PEF presentato, in ogni sua parte e allegato.

Art. 6 - Canone a favore del comune; equilibrio economico finanziario della gestione

1. AMIAS deve un canone al COMUNE, per l'affidamento del servizio, pari:

a) Per i primi tre esercizi di gestione da parte di AMIAS, ad euro 10.000 (diecimila) + IVA;

b) A partire dal quarto esercizio, al 25% del valore aggiunto (differenza tra ricavi del servizio e costi esterni diretti, secondo l'articolazione del piano economico – finanziario in Allegato 5 alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente contratto di servizio), con arrotondamento al migliaio di euro inferiore, oltre IVA di legge.

2. Il canone di cui sopra è erogato, da AMIAS al COMUNE, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di AMIAS.

3. Contestualmente al bilancio di esercizio, AMIAS approva il conto economico sezionale per il servizio oggetto del presente contratto di servizio; inoltre viene approvato il conto economico sezionale al 30 settembre di ogni anno.

4. In relazione all'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della

gestione, a fronte delle risultanze del conto economico sezionale di cui sopra,

Comune ed AMIAS possono rivedere eccezionalmente la misura del canone di cui

sopra solo nel caso in cui i ricavi attesi siano inferiori per più del 40% del PEF.

Art. 7 – Obblighi dell'ente concedente

1. Sono riservate al COMUNE, attraverso gli strumenti previsti dallo statuto di AMIAS, attraverso Deliberazioni di Consiglio o di Giunta, le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato di AMIAS, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione del servizio siano conformi al presente Contratto di Servizio ed alla Carta dei Servizi.

2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire AMIAS anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti attività di competenza del COMUNE stesso.

3. La prerogativa di cui sopra si traduce in particolare:

- in corrispondenza dell'avvio dell'affidamento del servizio ad AMIAS, nell'obbligo del COMUNE di informare la cittadinanza circa la nuova gestione;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc.);
- nel fornire collaborazione attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi.

Art. 8 – Beni, manutenzione ed investimenti

1. AMIAS provvede, con proprie risorse finanziarie ed iscrizione al proprio bilancio, ad ogni nuovo investimento, intervento di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nei limiti di quanto previsto dal piano economico – finanziario allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale che approva originariamente il presente contratto di servizio.

2. Il COMUNE si riserva la facoltà di finanziare con proprie risorse investimenti ed interventi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente; questi ultimi potranno essere eventualmente finanziati da AMIAS, purché nel rispetto dell'equilibrio del proprio piano economico – finanziario.

3. Al termine del Contratto, il gestore eventualmente subentrante ad AMIAS acquisterà la proprietà delle immobilizzazioni tecniche relative al servizio, di cui la Società sia titolare, al valore di stima industriale, secondo quanto previsto dall'art 24 del RD 2578 / 1925.

4. Al termine del Contratto, qualora il Comune dovesse decidere di gestire in economia il servizio, l'ente acquisterà la proprietà delle immobilizzazioni tecniche relative al servizio, di cui la Società sia titolare, al valore di inventario.

Art. 9 – Trasmissione di informazioni

1. AMIAS si impegna ad inviare periodicamente al COMUNE tutta la reportistica, atta al monitoraggio dei servizi oggetto del presente Contratto, secondo le richieste del COMUNE stesso.

2. AMIAS trasmette tempestivamente al COMUNE i risultati dell'indagine di Customer Satisfaction di cui all'art 6 c 12.

3. In aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, AMIAS deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni e le certificazioni richiesti dal COMUNE inerenti

i servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

2. AMIAS si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, al COMUNE eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura aggiudicata.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto previsto nel PEF, negli allegati al presente contratto, nella relazione di affidamento sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. AMIAS SERVIZI SRL avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per tre volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) ritardo nella nell'esecuzione degli investimenti di oltre n.90 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 2) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 3) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. Sono previste le seguenti penalità:

- mancato rispetto di uno degli indicatori di qualità misurato a giorni o per ripetizione superiore alle 4 volte: 500 euro di sanzione;
- in caso di gravi carenze del servizio, ovvero sia malfunzionamento degli apparati

pari al 50% degli stessi e per un periodo superiore alle 48 ore: 1.000 euro di sanzione.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli investimenti preliminari, successivi ai 90 giorni previsti da cronoprogramma, non relativi a causa di forza maggiore, 50 euro/gg.

Art. 13 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- un valore pari al 50% del fatturato prospettato per un anno;

- il valore dei cespiti afferenti al servizio ancora da ammortizzare al valore da inventario.

Art. 14 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il COMUNE e AMIAS sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto e degli Allegati, il Dirigente comunale responsabile, con contestuale informazione alla Giunta Comunale, può notificare all'Organo di Amministrazione di AMIAS (o viceversa), mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

2. Su tali contestazioni le Parti si impegnano a ricercare un'amichevole soluzione, ferma

la prerogativa di controllo in house del Comune; in caso di inefficacia di quanto sopra,

sarà competente l'Autorità Giudiziaria.

3. Resta ferma, in ipotesi di esito negativo dei tentativi di superamento delle contestazioni

di cui sopra, la facoltà da parte del Consiglio Comunale di deliberare una diversa forma di

gestione dei servizi e attività oggetto del presente contratto.

Art. 15 - Obblighi del concessionario

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con la fornitura in appalto con

l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi

momento controlli o ispezioni per accertare che la fornitura avvenga in conformità

alle pattuizioni.

Art. 16 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni

sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del

contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni

altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile

nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

Art. 17 - Vigilanza e controllo comunale

1. Il Comune, tramite il dirigente competente e/o persona da questo delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di AMIAS, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della società.

2. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità indicate al comma 1, mira tra l'altro a:

- verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità / quantità riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

3. Durante le ispezioni presso AMIAS, di cui non deve essere dato preavviso (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza), AMIAS garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

4. Delle ispezioni è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del COMUNE e di AMIAS.

5. Qualora, a seguito dell'ispezione, il COMUNE rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, provvede a notificare a AMIAS specifica diffida.

6. A fronte di quanto sopra la Giunta Comunale potrà eventualmente determinare penalità a carico di AMIAS proporzionali alle gravità della carenza nonché, nei casi di maggiore gravità, proporre al consiglio comunale la risoluzione del contratto e l'individuazione di una nuova forma di gestione. Le penali sono dettagliate nella carta dei servizi.

7. La corrispondenza trasmessa dal dirigente competente e/o persona da questo delegata nell'esercizio della vigilanza e del controllo regolamentata dal presente articolo, è trasmessa in copia al Segretario Generale del COMUNE ed al Dirigente competente.

Art. 18- Oneri, stipula e registrazione

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie ed occorrenti per l'esecuzione e gestione del presente contratto, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'i.v.a. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del D.M. 22.02.2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo forfettaria è di €45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico, utilizzando il software UniMod 4.5.7.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini della imposta di registro, trattandosi di prestazioni soggette ad i.v.a., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art.19 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma "Word office.", del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Articolo 20– Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Selvino quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art.21 Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente contratto:

- 1) L'elenco degli stalli soggetti a pagamento
- 2) La disciplina tariffaria
- 3) Gli indicatori di qualità

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....
F.to per la Società Amias Servizi srl

.....
F.to Il Segretario Comunale